

ITALIA

Torino

Sinodalità e diritto canonico

Un convegno dell'Associazione dei docenti di diritto ecclesiastico

L tema della sinodalità è, come noto, al centro dell'azione riformatrice di papa Francesco, che vede in essa una «dimensione costitutiva della Chiesa», facendone il principio ispiratore della riforma del Sinodo dei vescovi (cost. ap. *Episcopalis communio*, 15.9.2018) mediante l'introduzione, nella fase preparatoria dell'Assemblea sinodale, di una «consultazione del popolo di Dio» da svolgersi nelle Chiese particolari. D'altra parte quello della sinodalità è un concetto che, sia in alcuni interventi del pontefice,¹ sia nel documento della Commissione teologica internazionale (CTI) del 2018, assume un contenuto assai più ampio come espressione dell'«ecclesiologia di comunione», prospettando l'immagine di «una Chiesa sinodale come una piramide rovesciata che integra il popolo di Dio, il collegio episcopale e in

esso, col suo specifico ministero di unità, il successore di Pietro».²

L'idea di fondo è quella di una circolarità, fondata sul *sensus fidei* della *universitas fidelium*, che dovrebbe connotare i processi decisionali nella Chiesa, ma i suoi esatti confini restano fluidi nel dibattito teologico e pastorale, e ancor più le sue implicazioni sul piano canonistico e della riforma delle strutture ecclesiali.

Proprio su questo tema si è svolto a Torino, nei giorni 3-5 ottobre 2022, un interessante convegno nazionale, promosso dall'Associazione dei docenti universitari di diritto ecclesiastico, su «La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge».

La relazione introduttiva, affidata al card. Péter Erdő, primate d'Ungheria e insigne canonista, ha offerto una

puntuale descrizione del percorso storico del concetto di sinodalità come espressione recente con la quale si tende a considerare e a valorizzare la partecipazione dei fedeli al governo della Chiesa, ai suoi vari livelli istituzionali, individuando nella nozione di «*consensus*», prima nel diritto romano (Cicerone) poi in quello canonico (*Decretum* di Graziano, XII sec.: «*Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet*»), una sorta d'antecedente di quella di sinodalità come istanza di partecipazione alla forma di governo anche sul piano legislativo. Il tema si incrociò all'epoca con le dottrine conciliariste, poi superate nel concilio di Basilea (fine XV sec.) anche grazie all'apporto di Niccolò Cusano.

In conclusione, premesso che la sinodalità non va confusa con la col-





Suggerimenti bibliografici essenziali

- F. COCCOPALMERIO, *Sinodalità ecclesiale "a responsabilità limitata" o dal consultivo al deliberativo?*, LEV – Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2021.
- E. CORECCO, voce «Sinodalità», in *Nuovo dizionario di teologia*, a cura di G. Barbaglio e S. Dianich, Edizioni Paoline, Alba (CN) 1977, 1466-1495.
- P. ERDŐ, «La partecipazione sinodale al governo della Chiesa. Problemi circa gli organi sinodali con potere di governo» (1998), in *Id.*, *Il diritto canonico tra salvezza e realtà sociale*.

- Studi scelti in venticinque anni di docenza e pastorale*, a cura di p. B. Esposito, Marcianum Press, Venezia 2021, 321-343.
- C. FANTAPPIÉ, «Chiesa e sinodalità: per un confronto con Eugenio Corecco», in *Ephemerides Iuris Canonici* 58(2018), 461-478; W. AYMANS, «Sinodalità: forma di governo ordinaria o straordinaria nella Chiesa?» (1992), in *Id.*, *Diritto canonico e comunione ecclesiale. Saggi di diritto canonico in prospettiva teologica*, trad. it. a cura di R. Bertolino e L. Mangels Giannachi, Giappichelli, Torino 1993, 33-59.

legalità episcopale né con la democrazia, che esprime una forma di governo politico estranea al fondamento divino della Chiesa, secondo Erdő «sono possibili numerose forme della partecipazione di tutti i fedeli nel funzionamento istituzionale e nell'attività, efficace anche nell'ordine della grazia, della Chiesa».

Queste forme mutano in modo dinamico secondo le situazioni storiche, le condizioni di comprensione e quelle psicologiche. «Quando tutti i fedeli o i loro rappresentanti eletti, o alcuni loro gruppi, o certe personalità che ricevono il consenso di molti, esprimono la loro opinione o il loro consenso in certe questioni, allora, spesso, ma non necessariamente in tutti i casi, agisce l'intenzione e la grazia divina che dirige la Chiesa (...) È un carisma dei successori degli apostoli, ricevuto nell'ordinazione di dover ponderare e di dover decidere le giuste forme e il valore teologico di queste manifestazioni».

La relazione di mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e noto teologo, centrata sul senso teologico della sinodalità, ha esordito richiamando una prima accezione di tale concetto emersa nella dottrina post-conciliare, ossia come «dimensione operativa» della *communio*, che esprime la collegialità episcopale, non la partecipazione dei laici e quindi la Chiesa locale (cf. E. Corecco). Il documento della CTI ha però superato questo approccio, intendendo la

sinodalità come espressione del popolo di Dio, che coinvolge quindi *in primis* la Chiesa particolare.

In sostanza essa, esprimendo il «camminare insieme» del popolo di Dio, individua i processi in cui si sviluppa la missione della Chiesa. In questa direzione è orientato l'attuale dibattito teologico, che vede la sinodalità come «circolo virtuoso» guidato dallo Spirito in cui si manifesta la «corresponsabilità di tutti» fondata sul comune battesimo, lasciando però sottotraccia la sua dimensione teologica.

Essa infatti attua la presenza e il volto del Dio trinitario nella Chiesa, ponendo però una serie di questioni: l'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo sinodale («tutti, alcuni, uno», ossia il vescovo), in quanto l'esaurirsi del contesto di cristianità pone la questione dei criteri d'appartenza ecclesiale; il rapporto tra la comunità cristiana e la cultura contemporanea, che trasuda d'individualismo influenzando anche la Chiesa, la quale deve quindi vigilare per salvaguardare la comunione ecclesiale; il ministero ordinato, episcopato e presbiterato, di cui non si deve avere una concezione monarchica.

In conclusione la sinodalità non è un'invenzione della Chiesa attuale ma una sua dimensione costitutiva e la riflessione teologica dovrebbe richiamare tale suo fondamento per evitare una sua riduzione in termini meramente organizzativi e funzionali.

La relazione, più tecnica e problematica, di Patrick Valdrini (Institut catholique di Parigi e Pontificia università lateranense), è partita dall'assunto che oggi per sinodalità si tende a indicare «qualsiasi partecipazione al processo decisionale nella Chiesa su qualsiasi tematica», portando a una «inflazione» di questo termine. Nei due Codici vigenti di diritto canonico (*CIC* e *CCEO*) non se ne parla espressamente ma è un concetto che, nel magistero attuale, si esprimerebbe negli istituti di partecipazione dei fedeli al governo della Chiesa a vari livelli e nei raggruppamenti ecclesiali (conferenze episcopali).

La sinodalità nel dibattito canonistico

Esso esprime «una cultura diffusa di partecipazione» a vari livelli e in vari ambiti, e in questo senso ci s'appella allo «spirito della sinodalità», su cui insiste papa Francesco. Esaminando l'incidenza di tale concetto nell'attività normativa, Valdrini ha distinto tre aspetti: a) quello della sinodalità come momento di formazione di una legge canonica da parte di un legislatore singolare (vescovo, pontefice), rilevando come questa non sia mai soggetta a procedure sinodali, mentre sarebbe opportuno prevedere forme di coinvolgimento istituzionale dei fedeli in questi ambiti; b) le istituzioni centrali sinodali non funzionerebbero correttamente, vi sarebbe uno squilibrio tra eserci-



PIERPAOLO DALLE MASEGNE, *Arca di Giovanni da Legnano (part.; 1383 ca.)*. Bologna, Museo civico medievale.

zio della potestà legislativa del papa e del collegio dei vescovi, espressione della sinodalità. Anche a livello locale vi sarebbe un simile squilibrio nelle forme di esercizio della potestà legislativa di tipo sinodale (concili locali), che rafforza il potere legislativo delle conferenze episcopali, prive di ogni coinvolgimento dei fedeli; c) da ultimo il sinodo diocesano appare come la «nobile istituzione» della Chiesa particolare (Francesco), che articola bene la partecipazione con voce consultiva dei fedeli e il potere legislativo del vescovo diocesano, unico legislatore «nel Sinodo» (can. 466 *CIC*).

Carmen Peña García (Pontificia università Comillas di Madrid) ha sottolineato nella procedura sinodale le implicazioni ecclesologiche della Chiesa intesa come «popolo di Dio» e la radicale corresponsabilità dei fedeli nella missione della Chiesa al fine di contrastare ogni forma di clericalismo. Si tratta di un processo dinamico che rimette in cammino il popolo di Dio e che corrisponde a un diritto fondamentale del fedele, fondato sul battesimo (can. 212, § 2-3, *CIC*). In questa prospettiva va riguardata positivamente la valorizzazione della funzione consultiva asse-

gnata al popolo di Dio nella procedura sinodale, che esprime però una visione ancora un po' paternalista della sinodalità.

Carlo Fantappiè (Università di Roma Tre), muovendo dall'immagine di una «Chiesa sinodale» in cui s'esprime il moto riformatore di papa Francesco, si è soffermato sul ruolo e la responsabilità specifica della canonistica al riguardo.

Dopo aver richiamato i cambiamenti storici intervenuti nei rapporti tra Chiesa, canonisti e università nel corso dei secoli – dall'esclusione dei laici nell'insegnamento del diritto canonico al riconoscimento del loro ruolo nelle medievali *universitates studiorum*, successivamente ridimensionato con l'ingresso degli ordini religiosi mendicanti al loro interno, e infine con lo stato moderno l'esclusione del diritto canonico dalle università statali – e sui problemi attuali del governo della Chiesa e del suo diritto, egli ha sottolineato la diversità di compiti della canonistica laica rispetto a quella pontificia, indicando alla prima quello di de-clericalizzare il diritto canonico e di rifondarlo su categorie epistemologiche adeguate, dando al suo insegna-

mento un taglio interculturale e comparatistico e contribuendo ad aprire l'esperienza giuridica della Chiesa (produzione, applicazione e interpretazione del diritto) ai fermenti del dibattito teologico e della canonistica contemporanea.

Infine l'intervento di Pierluigi Consorti (Università di Pisa) è stato molto critico sull'attuale fase di sviluppo del diritto canonico, che non avrebbe più un suo ruolo e spazio nella Chiesa di Francesco. Quanto alla sinodalità, al di là della difficoltà di fornirne una definizione univoca, il diritto canonico vigente non conoscerebbe il processo sinodale ma solo il Sinodo dei vescovi e il Sinodo diocesano, ove, in entrambi, i casi il potere decisionale spetta esclusivamente al pastore.

Dopo aver elencato una serie di ostacoli allo sviluppo in senso partecipativo dell'ordinamento canonico e alcuni suoi punti critici, egli ha concluso sostenendo la prospettiva di un effettivo decentramento nello sviluppo del diritto canonico, che già sussisterebbe nella realtà globale della Chiesa senza essere però ancora riconosciuto ufficialmente, e osservando che nel diritto canonico ogni soluzione dovrebbe essere funzionale alla *salus animarum*, sola giustificazione della norma.

Il confronto a più voci su questi temi, alimentato anche da alcuni spazi di dibattito, è stato molto fecondo e costruttivo. Esso ha confermato, come osservato da Geraldina Boni (Università di Bologna), l'importanza di un dialogo costante tra *auctoritas* e *ratio*, tra pastori e riflessione canonistica come premessa per una procedura legislativa nella Chiesa da intendersi auspicabilmente come circolarità virtuosa, espressione di sinodalità ecclesiale.

Paolo Cavanna

¹ FRANCESCO, *Discorso in occasione della commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi*, 17.10.2015: «In una Chiesa sinodale, il Sinodo dei vescovi è solo la più evidente manifestazione di un dinamismo di comunione che ispira tutte le decisioni ecclesiali»; *Regno-doc.* 37, 2015, 14.

² COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, 2.3.2018, nn. 105, 57; *Regno-doc.* 11, 2018, 351.342.